

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 817

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AVOLIO, BIANCO, AICARDI, AMENDOLA PIETRO, AMICONI, ANDERLINI, ANGELINI GIUSEPPE, ANGELINO PAOLO, ARMAROLI, ASSENNATO, AUDISIO WALTER, BARDINI, BELTRAME, BIGI, CACCIATORE, CALASSO, CECATI, CALVARESI, CATTANI, CERAVOLO DOMENICO, CINCIARI RODANO MARIA LISA, COLOMBI ARTURO RAFFAELLO, COMPAGNONI, CONTE, DE LAURO MATERA ANNA, DE PASCALIS, FERRARI FRANCESCO, FERRI, FIUMANÒ, FOGLIAZZA, GATTO VINCENZO, GIORGI, GOMEZ D'AYALA, GRIFONE, MAGLIETTA, MAGNO, MERLIN ANGELINA, MICELI, MONASTERIO, NATTA, PEZZINO, PIGNI, PIRASTU, PREZIOSI COSTANTINO, PRINCIPE, ROMEO, ROMAGNOLI, SANTARELLI EZIO, SCARPA, SPECIALE, VALORI**

*Presentata il 24 gennaio 1959*

**Modifiche alla legge 22 novembre 1954, n. 1136,  
sull'assistenza sanitaria ai coltivatori diretti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 22 novembre 1954, n. 1136, ha in parte accolto — com'è noto — il voto e l'aspirazione della numerosa categoria dei coltivatori diretti di usufruire, al pari di altre categorie lavoratrici, dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Si è venuti così incontro alle necessità di centinaia di migliaia di famiglie contadine che versano in condizioni economiche assai disagiate e — in senso più generale — si è fatto un notevole passo avanti anche in direzione della tutela della salute, che l'articolo 32 della Costituzione prescrive « come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ».

La ricordata legge n. 1136 pone a carico dello Stato parte della spesa necessaria all'assistenza sanitaria, sia per evidenti ragioni di solidarietà nazionale, che per l'impossibilità obiettiva di porre a carico della cate-

goria l'intera spesa dell'assistenza. Il giusto principio che il miglioramento della salute pubblica trascende gli interessi individuali, trova, così, un primo, parziale accoglimento.

Altro principio del massimo rilievo introdotto dalla legge predetta, è l'affidamento alla categoria stessa della disciplina della assistenza sanitaria.

A parte ciò, occorre, però, riconoscere — come fu fatto fin dal momento della sua discussione — che la legge presenta tre gravi difetti consistenti nel gravame eccessivo per i lavoratori interessati, ed in particolare per quelli più poveri; nella prevista insufficienza delle prestazioni, in relazione al rapporto tra le necessità ed i mezzi disponibili; nella difettosa regolamentazione di norme idonee a garantire l'autogoverno effettivo della categoria nella gestione dell'assistenza, con par-

ticolare riferimento alle elezioni degli organi direttivi delle casse mutue.

La legge in questione, è stata, così, giustamente, considerata soltanto come il primo, importante passo compiuto nell'interesse della categoria, che ha introdotto anche, nel nostro sistema legislativo, un nuovo importante principio: quello della autogestione dell'assistenza.

L'esigenza di un netto miglioramento della legge è, però, vivamente sentita dai coltivatori diretti ed è compito di questa legislatura esaudire i voti pressanti della categoria. È dovere dello Stato assicurare la più completa assistenza sanitaria ai coltivatori diretti. È a tale scopo che si sottopone al giudizio del Parlamento la seguente proposta di legge.

L'articolo 1 della proposta riconosce il diritto all'assistenza farmaceutica, condizione essenziale perché l'assistenza sia effettiva e concreta. Il dettato dall'articolo 4 della legge vigente è, infatti, insufficiente ed eccessivamente gravoso per la categoria.

Si è anche ritenuto giusto precisare che nell'assistenza ostetrica debba essere compreso un sussidio per il parto, destinato a coprire le maggiori spese indispensabili in tale circostanza.

L'articolo 2 della proposta estende ad ogni caso il diritto all'assistenza diretta. Quando per ragioni locali questa non fosse possibile, l'articolo 2 prevede il rimborso integrale delle spese effettivamente sopportate. Si ritiene, tuttavia, giusto, quando l'interessato lo desideri, concedergli il ricorso all'assistenza diretta.

Per assicurare a tutti uguale assistenza, senza discriminazioni, l'articolo 2 prevede, inoltre, che nessuna spesa per visite urgenti o in località lontane o disagiate può essere messa a carico dei coltivatori diretti.

L'articolo 3 della proposta prevede una migliore ripartizione dei contributi fra i vari enti erogatori. Ciò in considerazione del fatto che le casse mutue comunali hanno, specialmente con l'introduzione dell'assistenza farmaceutica, la maggior parte degli oneri.

L'articolo 4 della proposta prevede, infine, un aumento del concorso finanziario dello Stato, diversamente distribuito in relazione alle diverse possibilità contributive della categoria. Un maggiore intervento dello Stato è doveroso ed è necessario, perché l'elevatezza degli attuali contributi non è sopportabile dalla categoria.

\* \* \*

Onorevoli colleghi! Ogni strumento deve essere idoneo allo scopo al quale tende. La legge 22 novembre 1954, n. 1136, ha portato alla categoria dei coltivatori diretti — come abbiamo già rilevato — apprezzati vantaggi.

Detta legge non costituisce, però, uno strumento sufficiente per realizzare gli scopi che essa si prefiggeva. La sua modifica si rende, pertanto, necessaria. L'accoglimento di questa proposta potrà rappresentare un ulteriore passo per dare ad una vasta categoria di lavoratori quella tranquillità e quella sicurezza che costituiscono la prima e più elementare esigenza di chi attende ad un duro lavoro.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Ai coltivatori diretti ed ai loro familiari soggetti all'obbligo della assicurazione di malattia ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è esteso il diritto all'assistenza farmaceutica, la cui erogazione spetta alla Cassa mutua comunale dei coltivatori diretti ed avrà inizio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nell'assistenza ostetrica prevista dall'articolo 3 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, sono compresi il sussidio di parto e il diritto, in ogni caso, al ricovero.

### ART. 2.

Agli assicurati compete l'assistenza diretta, o, se la Cassa mutua non è in condizioni di assicurarla, il rimborso totale delle spese sopportate.

È in facoltà dell'assicurato richiedere, in sostituzione della assistenza diretta, quella indiretta.

Nessuna spesa, anche per visite urgenti, notturne o in località lontane e disagiate può fare carico ai coltivatori diretti.

### ART. 3.

Tutti i contributi previsti dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, competono per due terzi alle casse mutue comunali e per un terzo alle casse mutue provinciali, in proporzione del rispettivo numero degli assicurati.

Dall'importo complessivo dei contributi viene preventivamente detratta la spesa necessaria al funzionamento della Federazione nazionale, nella misura che sarà ogni anno determinata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

### ART. 4.

Alla copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla applicazione della presente legge e della legge 22 novembre 1954, n. 1136, concorrono:

- a) lo Stato nella misura di due terzi;
- b) gli assicurati nella misura di un terzo.

Il concorso al finanziamento è fissato nella misura di quattro quinti a carico dello Stato e di un quinto a carico degli assicurati con-

duttori di aziende ubicate nei comuni del Mezzogiorno e delle isole, e nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.

ART. 5.

Spetta all'Assemblea della Cassa mutua comunale dei coltivatori diretti di approvare ogni anno, a maggioranza, il conto preventivo e consuntivo, presentati dal Consiglio direttivo.

ART. 6.

L'onere finanziario a carico dello Stato, previsto dall'articolo 3 della presente legge, decorre dall'anno successivo alla entrata in vigore della presente legge e vi si provvederà con lo stanziamento della somma corrispondente sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.